

STATUTO

Art. 1. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

- 1.1. E' costituita LA CONFEDERAZIONE POPOLO D'ITALIA LIBERI E FORTI
- 1.2. Sede legale in Roma, Via della Gente Salinatoria n.1.
- 1.3. La durata è a tempo indeterminato.

Art. 2. OGGETTO E FINALITÀ

2.1. LA CONFEDERAZIONE POPOLO D'ITALIA LIBERI E FORTI di seguito CONFEDERAZIONE promuove iniziative di carattere politico, culturale e sociale con l'obiettivo di promuovere e ripristinare nel rispetto dello stato di diritto, la libertà personale e collettiva ispirandosi ai criteri della solidarietà sociale e alla dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

2.2. LA CONFEDERAZIONE è fondata sul confronto democratico e consapevole, riconoscendo a tutti gli iscritti sia persone fisiche che associazioni aderenti, un effettivo ruolo di partecipazione, anche nel rispetto delle minoranze e promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.

a. LA CONFEDERAZIONE ha come scopo quello della partecipazione con liste di propri candidati e in applicazione ai principi della democrazia partecipata, mediante un sito esterno denominato <www.candidati.online> controllato esclusivamente dalla Confederazione, in cui saranno presenti, con Nome e Cognome, foto, nonché l'ambito territoriale di appartenenza, oltre ad un curriculum breve, tutti i 'soggetti aderenti', persone fisiche, distinte dalle associazioni aderenti, nella piena capacità ad essere eleggibili, che intendono concorrere liberamente, alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento nazionale, per l'elezione dei componenti di enti locali e loro articolazioni, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni e per il rinnovo dei Consigli regionali, per l'elezione dei sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali, per l'elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo oltre che per ogni altro consesso politico e/o amministrativo di cui è previsto il rinnovo elettivo.

Art. 3. SIMBOLI

3.1. I Simboli della Confederazione sono due, definiti primario e secondario, come meglio risultanti nella rappresentazione grafica di entrambi che si allegano al presente Statuto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante, sostanziale ed essenziale.

3.2. I simboli sono di titolarità della CONFEDERAZIONE e potranno essere utilizzati anche abbinandoli a simboli di altre associazioni aderenti, partiti e movimenti. Le articolazioni territoriali riconosciute ai sensi del successivo art. 7.3, utilizzano i simboli per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi della CONFEDERAZIONE in conformità al presente Statuto, ai regolamenti e alle determinazioni della direzione nazionale a cui è riservata ogni decisione in ordine all'utilizzo dei simboli, mentre l'utilizzo dei simboli in particolare del primario, per la presentazione delle liste nelle tornate elettorali, sono subordinati all'autorizzazione del Presidente segretario nazionale, mentre le associazioni aderenti nelle tornate elettorali si obbligano ad abbinare al loro, il simbolo principale della Confederazione in ogni attività pubblica territoriale.

3.3 I simboli non sono modificabili ed è espressamente vietato l'utilizzo dei medesimi, con l'inserimento in essi, di espressioni, di slogan non decisi dal Direzione Nazionale, ovvero l'inserimento di nomi o cognomi, sotto pena dei risarcimenti dei danni sia in sede civile che penale.

Art. 4. ISCRITTI

4.1. Possono diventare iscritti TUTTE LE ASSOCIAZIONI, per tramite i loro rappresentanti eletti, tutti i cittadini italiani ovvero tutti i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia ovvero gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno ovvero gli Italiani iscritti all'AIRE che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, che condividano le finalità politiche della CONFEDERAZIONE accettando le regole del presente Statuto e dei regolamenti di esecuzione ove esistenti, non sono iscritte le associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli della CONFEDERAZIONE o i soggetti precedentemente espulsi.

4.2. Non possono essere iscritti e non possono essere candidabili nelle liste della CONFEDERAZIONE nè partecipare alle assemblee elettive, coloro contro cui sia stata emessa una sentenza definitiva di condanna per corruzione o concussione o nei cui confronti siano state disposte le misure previste dall'Antimafia.

4.2. Le domande di iscrizione, vanno presentate alla sezione comunale cittadina in cui il richiedente è domiciliato o, in mancanza, in quella territorialmente più vicina. Non può essere presentata più di una domanda di iscrizione. La richiesta di iscrizione dovrà contenere anche la dichiarazione di non appartenenza ad alcun altro soggetto in contrasto con le finalità e gli scopi del presente organismo allegando l'eventuale elenco delle altre associazioni a cui la persona risulta iscritta. Detta richiesta verrà in prima istanza valutata dal responsabile politico della sezione che provvederà o a respingerla o ad inoltrarla al coordinatore regionale al quale spetterà di valutarla positivamente o negativamente, con decisione motivata, entro trenta giorni dalla sua presentazione. La verifica riguarderà anche la compatibilità delle altre associazioni elencate con i principi della Confederazione e del suo Statuto.

4.3. Accolta la domanda d'iscrizione, l'iscritto assume i doveri e acquista i diritti associativi previsti dal presente statuto. La qualità di iscritto deve risultare da apposito registro, anche digitale, che sarà tenuto dal Presidente segretario nazionale e conservato presso la sede della CONFEDERAZIONE.

4.4. Tutti gli iscritti saranno tenuti a pagare la quota di iscrizione annuale stabilita dalla direzione nazionale, senza altre formalità.

4.5. La prima iscrizione dura, qualunque sia la data in cui e' avvenuta, fino al 31 dicembre dell'anno successivo al primo e a quello in cui e' stata presentata e accettata la domanda. Le successive iscrizioni, in caso di loro rinnovo, sono da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno, avranno parimenti scadenza il 28 febbraio dell'anno seguente.

4.6. L'elenco degli iscritti non è segreto. I dati personali degli iscritti e le relative cariche, risultanti dall'anagrafica della CONFEDERAZIONE, sono raccolti, custoditi e gestiti dallo stesso nel rispetto di tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del regolamento UE n. 2016/679 e successive modificazioni in materia di tutela dei dati personali. All'atto dell'iscrizione il richiedente, firma la presa visione e l'accettazione dei contenuti del presente statuto.

4.7. All'atto dell'iscrizione il richiedente autorizza la CONFEDERAZIONE al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e per il perseguimento degli scopi statutari, così come previsto dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 e successive modificazioni.

4.8 I dati personali riferiti agli iscritti sono trattati per le seguenti finalità: a)

consentire a partecipare alla vita del CONFEDERAZIONE; b) censire l'iscritto nel database della CONFEDERAZIONE ai fini gestionali e organizzativi; c) consentire l'effettivo pieno esercizio del presente statuto; d) attivare procedimenti disciplinari; e) adempimenti previsti dagli obblighi di legge.

4.9 La protezione dei dati personali è assicurata in conformità di quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo n.196/2003 e successive modificazioni, garantendone la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi amministrativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza, di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità, nonché di trasparenza assicurando la pubblicazione on-line delle delibere della direzione nazionale e dell'assemblea nazionale.

Art. 5. DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

5.1. Gli Iscritti hanno diritto di:

1) partecipare all'attività della CONFEDERAZIONE in conformità al presente statuto; 2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti la CONFEDERAZIONE in conformità alle norme di cui allo statuto, ai regolamenti e alle delibere degli organi della CONFEDERAZIONE; 3) concorrere attivamente all'attività della CONFEDERAZIONE, avuto riguardo alla propria situazione personale ed alle proprie capacità, determinandone la linea politica attraverso la partecipazione consapevole alle discussioni su tematiche ed iniziative di interesse locale, nazionale, europeo e internazionale; 4) esercitare i diritti riconosciuti dal presente statuto con la specificazione che il diritto di voto nelle assemblee regionali per le elezioni dei delegati all'Assemblea Nazionale competono esclusivamente agli iscritti da almeno nove mesi e iscritti al sito < candidati online> fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.1 relativo alla disciplina transitoria per la prima nomina degli organi sociali di cui all'art. 7.1, lettera b) la direzione nazionale, c) il segretario nazionale d) la segreteria nazionale, e) il tesoriere nazionale; f) il collegio dei probiviri; g) il comitato di garanzia, che rivestiranno le rispettive cariche fino alle nuove elezioni e proclamazioni adottate in sede di prima assemblea nazionale).

5.2 Ferme le preclusioni e decadenze di cui all'art. 4., tutti gli iscritti maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo, senza alcuna discriminazione, fatto altresì salvo quanto previsto al superiore art. 5.1.4. Le candidature di ciascun iscritto per le competizioni elettorali possono essere avanzate da parte di quest'ultimo e comunque, subordinatamente alla verifica con esito positivo, della sussistenza e/o permanenza, in capo al medesimo, in <candidati on line> e dei requisiti di iscrizione. Ogni iscritto maggiorenne ha diritto di proporre la propria candidatura alle liste elettorali ad ogni livello, purché abbia gli ulteriori requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale per il diritto di elettorato passivo per le consultazioni elettorali cui intende partecipare.

La Confederazione nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali e per le cariche elettive in <candidati online> in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, garantisce: i) l'uguaglianza di tutti gli aderenti; ii) il rispetto della parità di opportunità per uomini e donne; iii) la pari dignità di tutte le condizioni personali, come l'età, il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilità; iv) il rispetto delle minoranze.

5.3 La scelta delle candidature per le competizioni elettorali avviene principalmente in <candidati on line> ad ogni livello a partire dal livello amministrativo locale e sarà conforme al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia, con deliberazione del 23 settembre 2014 e successive modifiche, assicurando, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze. Anche nella competizione per le cariche elettive è garantita la pari opportunità di partecipazione di uomini e donne, che non potranno essere rappresentati in proporzione inferiore a un terzo dei componenti. Tutti i soci sono eleggibili a condizione che la candidatura sia presentata nelle forme e nei termini stabiliti dallo statuto e nei regolamenti futuri. Con lo scopo di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne, sia per quanto concerne le cariche associative che per la scelta dei candidati per le consultazioni elettorali di qualsiasi livello, sono utilizzati i seguenti metodi: fatta eccezione per la nomina del Segretario nazionale, ogni votante può indicare sulla scheda i nomi degli iscritti che desidera votare, in numero non superiore a tre. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero dei candidati. In caso di parità, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e nel caso di nuova parità viene scelto il candidato più anziano. Non è previsto alcun quorum minimo di voti. Qualora nell'organo collegiale così eletto in rapporto tra il numero dei candidati e quello delle candidate non rispetti il quorum minimo di un terzo del totale delle candidature in favore del gruppo, uomini o donne, meno rappresentato, si procederà alla progressiva esclusione, fra coloro che risulterebbero eletti, dei meno votati fra gli appartenenti al gruppo più rappresentato, sostituendoli con il più votato o la più votata fra i non eletti, appartenente al gruppo meno rappresentato. Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il gruppo meno rappresentato non abbia raggiunto la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti appartenenti al gruppo meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non è stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al gruppo, uomini o donne, meno rappresentato.

5.3. Gli iscritti sia per le associazioni che per le persone fisiche devono: 1) contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla CONFEDERAZIONE; 2) rispettare le deliberazioni degli organi della CONFEDERAZIONE; 3) astenersi da comportamenti contrari agli interessi e agli obiettivi della CONFEDERAZIONE; 4) adempiere agli obblighi derivanti dallo statuto; 5) contribuire economicamente alla vita della CONFEDERAZIONE versando regolarmente la quota di iscrizione; 6) attenersi a criteri di lealtà, non discriminazione, dignità, personalità e correttezza nei confronti degli altri iscritti, nonché di tutti coloro che sostengano in qualsivoglia forma ed anche solo mediante l'espressione del voto favorevole durante le competizioni elettorali della CONFEDERAZIONE; 7) concorrere attivamente all'attività della CONFEDERAZIONE, avuto riguardo alla propria situazione personale ed alle proprie capacità, determinandone la linea politica attraverso la partecipazione consapevole alle discussioni su tematiche ed iniziative di interesse locale, nazionale, europeo ed internazionale; 8) dare riscontro, entro il termine tassativo di sette giorni dalla ricezione della richiesta formulata dagli organi amministrativi tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione e/o di verifica dell'identità anche digitale, rendendosi disponibile a

presentarsi personalmente davanti al Comitato di garanzia nell'ipotesi in cui sorga la necessità di verificare l'identità, anche digitale, del medesimo.

Art. 6. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI ISCRITTO

6.1. La qualità di iscritto si perde, oltre che nei casi previsti dall'art. 14.1, nei seguenti casi: 1) per recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta da inviare alla sede legale della CONFEDERAZIONE o mezzo raccomandata A/R, ovvero al domicilio digitale della stessa a mezzo PEC, oppure attraverso semplice mail. Il recesso ha effetto immediato ed estingue eventuali procedimenti in corso avanti il Comitato di garanzia; 2) per mancato rinnovo dell'iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno salvo il caso in cui l'associato ha versato quote aggiuntive oltre a quelle di competenza annuale o nella concorrenza di quanto versato sia accedente all'annualità; 3) per morte, dichiarazione di interdizione e/o inabilitazione; 4) a seguito di espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare, all'esito del procedimento di cui all'art. 14.1.

6.2. La cessazione del rapporto da iscritto, per qualunque delle cause sopra specificate, non dà diritto ad alcun rimborso totale o parziale della quota versata.

Art. 7. ORGANI E ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

7.1. Sono organi della CONFEDERAZIONE: a) l'assemblea nazionale; b) la direzione nazionale; c) il Presidente segretario nazionale; d) la segreteria nazionale; e) il tesoriere nazionale; f) il collegio dei probiviri; g) il comitato di garanzia; h) il collegio dei revisori dei conti.

7.2. La durata ordinaria degli organi di cui all'art. 7.1, lettere b), c), d), e), f), g), h) secondo il principio della continuità è alla prima nomina per cinque anni, in quelle successive alla prima è di tre anni. I componenti di tali organi sono rieleggibili per non più di tre mandati. Qualora, per dimissioni o altra causa, dovessero mancare uno o più membri degli organi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), l'Assemblea Nazionale, nell'ambito delle proprie competenze, procederà alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti, nel caso di impossibilità immediata, la carica è assegnata ad prorogatio al primo membro precedentemente eletto rispetto al secondo, sino a quando l'Assemblea Nazionale rieleggerà il nuovo membro e sarà avvicendato.

7.3. Costituiscono articolazioni territoriali della CONFEDERAZIONE: i) il coordinamento regionale; j) l'assemblea regionale; k) i circoli provinciali; l) le sezioni comunali; compete alle articolazioni territoriali, conformemente a quanto previsto nei rispettivi regolamenti interni, la nomina del Tesoriere regionale e dei delegati regionali.

7.4. Il Coordinatore Regionale assume la rappresentanza legale speciale nella regione mediante semplice procura conferita all'atto della nomina dalla direzione nazionale. Se è espressione di una delle associazioni aderenti, in ambito nazionale, nessun altro rappresentante regionale di quella associazione, può assumere l'incarico in altre regioni. Le circoscrizioni estere sono da equipararsi alle regioni, i singoli stati alle Province, le singole città ai Comuni.

7.5. Il Coordinatore Regionale sovrintende ad ogni adempimento ad ogni funzione di coordinamento e si obbliga a vigilare assumendosene la piena responsabilità in sede sia civile che penale, oltre che nei regimi sanzionatori amministrativi, derivanti da obblighi di legge presenti e futuri inerenti le campagne elettorali, presentazione delle liste, sistemi di certificazione dei candidati, secondo le norme delle leggi elettorali presenti e future.

7.6. Vigila nella nomina dei delegati nelle corti d'appello, nella pubblicazione di

scritti, nelle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa o tv degli associati residenti nella regione, nei siti web nei social e della corretta pubblicità mediante i manifesti, i cartelloni fissi o mobili, nei comizi e di tutte le attività pubbliche nella regione di competenza e in ottemperanza agli obblighi di pubblica sicurezza dichiarando di esonerare in ogni tempo il coordinamento nazionale.

7.7. Vigila nella raccolta dei mezzi finanziari, secondo il principio della tracciabilità, ottemperando alle norme dell'antiriciclaggio e vigila sulle fonti di provenienza dei medesimi, rispondendone personalmente in caso di violazioni della legge.

7.8 Unitamente al tesoriere regionale il Coordinatore Regionale si obbliga a corrispondere alla cassa nazionale secondo quanto stabilito nell' art 12 del presente statuto, per ogni raccolta di quote versate dagli associati e di tutti i finanziamenti ricevuti e senza alcuna esclusione nella percentuale del 20% secondo i regolamenti che saranno via via approvati, trattenendo ogni differenza nella cassa regionale di competenza. Il coordinatore regionale sarà unitamente al tesoriere regionale a disposizione dei revisori dei conti per le ispezioni che la legge impone.

7.9 Firma unitamente al tesoriere regionale, il bilancio regionale e gli allegati che si obbliga a trasmettere alla direzione nazionale e al collegio dei revisori entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

7.10. Tutti gli organi e tutte le articolazioni territoriali della CONFEDERAZIONE devono essere dotati di domicilio digitale di posta elettronica certificata oltre che di mail ordinaria.

Art. 8. ASSEMBLEA NAZIONALE

8.1. L'assemblea nazionale è composta da tre membri fissi per ogni associazione iscritta, di un numero minimo di venti delegati nominati dalle assemblee regionali secondo i seguenti criteri di proporzionalità: un delegato per regione e i restanti in misura proporzionale di un delegato ogni cento iscritti per regione, distinti in unità territoriali composte da minimo 10 associati, comunque con un tetto massimo di dieci delegati per regione, per un numero complessivo massimo di duecento delegati. Entro quindici giorni dalla nomina dei delegati regionali, i coordinatori regionali devono far pervenire i nominativi di detti delegati, corredati dei dati anagrafici e della dichiarazione di domiciliazione digitale di posta certificata, presso la sede legale nazionale. La partecipazione all'assemblea anche mediante sistemi web é valida, ha carattere personale e non sono ammesse deleghe in sostituzione. L'assemblea nazionale è presieduta dal segretario nazionale. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, è affisso presso la sede legale e pubblicato sul sito della CONFEDERAZIONE, www.popoloitalia.it e ha validità di notifica, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, nonché con comunicazione a mezzo PEC o mail ordinaria all'indirizzo di posta elettronica, certificata o mail indicata dai delegati regionali al momento della loro iscrizione o a quello indicato dal coordinatore regionale con la comunicazione di cui al primo comma, se mutato.

8.2. L'assemblea nazionale determina la linea politica della CONFEDERAZIONE e approva le eventuali modifiche dello Statuto. Le decisioni dell'assemblea nazionale, sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai partecipanti, mentre quelle afferenti alle modifiche statutarie, alla modifica della denominazione della CONFEDERAZIONE e alla modifica del simbolo sono adottate con delibera dell'assemblea nazionale, previa convocazione della

stessa con le modalità di cui all'art. 8.1, con i quorum stabiliti dall'art. 21, 3° comma, del codice civile e saranno poi redatte nella forma dell'atto pubblico ove previste per legge.

8.3. L'assemblea nazionale è convocata dal segretario nazionale almeno ogni tre anni o su richiesta degli organi della CONFEDERAZIONE o di un terzo dei delegati di cui è composta ed è da ritenersi validamente costituita con la presenza di 1/2 degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'art. 8.2. per le modifiche statutarie e quanto previsto dagli articoli 21, 4° comma, codice civile e 42-bis del codice civile.

8.4. L'assemblea Nazionale elegge il Presidente Segretario nazionale deliberando con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti presenti. L'esercizio del voto, che in questo caso contempla la possibilità di esprimere una sola preferenza, avviene a scrutinio segreto o per alzata di mano quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti. È valida la votazione via web con relativa verbalizzazione del numero dei votanti totali e dei voti ottenuti.

8.5. L'assemblea nazionale nomina mediante delibera: 1) i membri della direzione nazionale; 2) i membri del comitato di garanzia; 3) i membri del collegio dei probiviri; 4) i membri del collegio dei revisori dei conti. Delibera altresì su mozioni e risoluzioni all'ordine del giorno.

8.6 Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal segretario nazionale e successivamente inserito nel registro dei verbali.

Art. 9. DIREZIONE NAZIONALE

9.1 La Direzione Nazionale è composta: a) dal Presidente Segretario nazionale; b) dai componenti della segreteria nazionale, nelle persone di un delegato per regione come specificato all'art. 11.1 nonché, dal tesoriere nazionale e da un solo rappresentante ad associazione e ove esistenti, dai capigruppo dei gruppi parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo; c) da dieci membri eletti dall'assemblea nazionale in osservanza del principio di rispetto delle minoranze nelle proporzioni di cui all'art. 5.2. Non sono ammesse deleghe.

9.2. La Direzione nazionale delibera sull'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi stabiliti dall'assemblea nazionale. Determina le linee politiche dell'attività dei gruppi parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo. Si riunisce, eventualmente con frequenza almeno trimestrale ed esercita inoltre le seguenti funzioni: 1) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni eventuale rendiconto contabile predisposto dal Tesoriere nazionale; 2) decide sugli investimenti patrimoniali incluse le sedi regionali e territoriali; 3) discute i programmi e le liste elettorali alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di rappresentanza tra uomini e donne nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione e delle leggi; 4) stabilisce l'importo della quota di iscrizione annuale degli iscritti; 5) assume ogni decisione relativa al personale dipendente anche in ordine alla retribuzione; 6) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente statuto; 7) delibera l'apertura, il trasferimento o la chiusura di sedi nazionali, secondarie nel territorio nazionale nonché all'estero; 8) assume ogni decisione politica in ordine all'utilizzo del simbolo e del nome Denominazione; 9) delibera sul commissariamento delle articolazioni territoriali su proposta della segreteria nazionale. Contro tale provvedimento è previsto il ricorso alla Commissione di garanzia entro quindici giorni; 10)

nomina la società di revisione dei conti o il revisore unico; 11) approva ordinariamente entro il 31 maggio ovvero al 30 giugno per motivi straordinari il rendiconto di esercizio e di stato patrimoniale e ne assume la responsabilità; il rendiconto è pubblicato sul sito del CONFEDERAZIONE; 12) nomina i coordinatori regionali.

9.3. Tutte le deliberazioni della direzione nazionale sono riportate in un verbale sottoscritto dal segretario nazionale. In caso di parità prevale il voto del segretario nazionale.

9.4. La direzione nazionale resta in carica fino all'assemblea nazionale successiva ad interim sino a quando non sarà sostituita .

9.5. La direzione nazionale e' convocata dal segretario nazionale o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

9.6. Le convocazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata o per mail da inoltrarsi ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione anche via web. In caso di urgenza straordinaria la comunicazione dovrà pervenire almeno ventiquattro ore prima della riunione, sono validi tutti gli strumenti di videoconferenza, purché siano interamente registrati e tracciabili.

9.7. La direzione nazionale è validamente costituita con la presenza di 1/2 dei suoi componenti in prima convocazione e con la presenza di 1/3 dei suoi componenti in seconda convocazione,

9.8. La direzione nazionale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del segretario nazionale.

9.9. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del mandato di uno dei membri eletti, ad esso subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 10. PRESIDENTE SEGRETARIO NAZIONALE

10.1. Il Presidente Segretario è eletto dall'assemblea nazionale ed è il rappresentante legale unitamente al Tesoriere Nazionale. E' il rappresentante politico della CONFEDERAZIONE per le sue competenze. Resta in carica secondo il principio della continuità, alla prima assemblea nazionale per 5 anni e per tre anni in quelle successive alla prima nomina, per tre mandati complessivi rispetto alla prima elezione esercitando i poteri di legale rappresentante in regime di prorogatio fino all'effettiva nomina, del nuovo Presidente e segretario nazionale. Rappresenta la CONFEDERAZIONE in tutte le attività finalizzate all'attuazione del progetto e degli indirizzi politici stabiliti dall'assemblea e dalla direzione nazionale. In particolare, il Presidente e segretario: 1) coordina le iniziative politiche della CONFEDERAZIONE; 2) rappresenta la CONFEDERAZIONE nei rapporti con gli altri partiti e movimenti nonché' nei rapporti con terzi in genere inclusi mezzi di informazione tv e giornali e con gli associati; 3) sceglie i componenti della segreteria politica; 4) assicura un adeguato coordinamento tra la CONFEDERAZIONE gli eletti e gli amministratori locali a livello nazionale e locale; 5) vigila ed approva in ultima istanza i programmi e le liste per le elezioni del Parlamento europeo, della Camera, del Senato, dei Presidenti di Regione e dei Consigli regionali, nonché' dei comuni; 6) vigila convoca e presiede le riunioni dell'assemblea nazionale e sovrintende al rapporto tra gli organi della CONFEDERAZIONE; 7) il Presidente e segretario nazionale, rilascia le autorizzazioni e le deleghe necessarie per la presentazione delle liste elettorali. 8) Il presidente e segretario decide unitamente al tesoriere circa le spese ordinarie e straordinarie, vigila sui conti bancari, sul patrimonio della Confederazione, presente e futuro, firma in rappresentanza legale unitamente al tesoriere, il Bilancio Nazionale, autorizza l'acquisto per valori unitari beni e

servizi unitamente al tesoriere nazionale, di valori, patrimoniali immobiliari, mobiliari e finanziari, se superiori al limite di 50.000 euro, secondo il principio del doppio controllo finanziario e della doppia firma. Assume la carica di Presidente Onorario Vicario dopo le tre nomine

Art. 11. LA SEGRETERIA NAZIONALE

11.1. La segreteria nazionale coadiuva il Presidente Segretario nazionale nella rappresentanza in generale e politica della CONFEDERAZIONE. Vi partecipano di diritto il medesimo Presidente Segretario nazionale, il tesoriere nazionale, i Presidenti dei gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, nonché il primo degli eletti alla carica di delegato regionale di ciascuna regione in numero di uno per regione, il primo Coordinatore regionale più anziano è il vice Presidente e subentra in caso di dimissioni del Presidente nel caso non sia disponibile il Presidente Onorario Vicario, almeno sino a quando l'Assemblea generale eleggerà il nuovo Presidente e sarà avvicendato.

11.2. La segreteria nazionale è convocata dal Presidente o presso la sede legale ovvero presso altra eventuale, anche via web che verrà, di volta in volta, comunicata.

11.3. La segreteria Nazionale propone alla direzione nazionale il commissariamento di un circolo provinciale o di un coordinamento regionale in caso di gravi violazioni dello statuto, dopo il parere del comitato dei garanti e del collegio dei revisori.

Art. 12. IL TESORIERE NAZIONALE

12.1. Il tesoriere nazionale è il responsabile generale ed assume la funzione di Amministratore Delegato dall'assemblea generale della gestione economico/finanziaria e patrimoniale della CONFEDERAZIONE nonché dell'organizzazione amministrativa in piena collaborazione con il Presidente Segretario Nazionale, dei coordinatori regionali e dei tesoriere regionali nominati e dei revisori legali. Unitamente al Presidente, convoca ogni 3 mesi il consiglio di amministrazione unitamente ai coordinatori regionali e ai tesoriere regionali, esclusivamente per le competenze amministrative anche via web ogni volta che sia necessario o in caso di urgenza con un preavviso di 24 ore. Amministra i fondi destinati alla struttura nazionale della CONFEDERAZIONE. E' abilitato ad assumere impegni di spesa unitari inferiori a 50.000 € e può delegare terzi anche professionisti per gli adempimenti. Firma unitamente al Presidente Segretario Nazionale impegni di spesa superiori a 50.000 € o nei limiti stabiliti nei futuri regolamenti o per importi straordinari mediante il sistema della doppia firma esclusivamente e nei limiti dei fondi a disposizione ordinari e straordinari a copertura della spesa e deliberati dall'assemblea nazionale. Non è mai autorizzato a sconfinamenti sui conti bancari. Il primo tesoriere regionale più anziano, o il Vicario gli subentra come vice in caso di dimissioni, sino a quando l'assemblea Nazionale nominerà il nuovo tesoriere e lo avvicenderà.

12.2. Il tesoriere nazionale nominato resta in carica per i primi cinque anni, secondo il principio della continuità amministrativa e per tre anni successivi alla prima. E' rieleggibile per non più di tre mandati, assume la carica di Tesoriere Onorario Vicario dopo le tre nomine totali.

12.3. Con riguardo allo svolgimento di ogni attività di natura economica e finanziaria ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa ma non esaustiva, la stipula di contratti, la gestione di conti correnti, la presentazione di richieste, istanze o dichiarazioni relative a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Redige il

bilancio di esercizio e lo sottopone alla approvazione della direzione nazionale e dei revisori legali ove richiesta per legge. E' il responsabile fiscale generale e firma ogni dichiarazione fiscale unitamente al Presidente Segretario e al presidente dei revisori dei conti che la legge impone relativamente ai volumi di bilancio.

12.4. Ha la delega all'apertura, chiusura e gestione di rapporti bancari unitamente al Presidente Segretario Nazionale.

12.5. Per l'espletamento dell'attività può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale, del lavoro ed altre, vigilando sui contratti di lavoro dipendente e del personale, dei collaboratori e degli adempimenti previdenziali.

12.6. Coordina tutti i tesoriere regionali.

12.7. Ogni anno il tesoriere nazionale, all'atto della presentazione del bilancio preventivo, avanza alla direzione nazionale una specifica proposta di gestione delle risorse raccolte mediante i finanziamenti previsti dalla legge indicando i criteri di ripartizione ai territori in Italia e all'estero e gli eventuali incentivi legati ai singoli obiettivi di raccolta. La destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali dovrà tenere conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della legge n. 2 del 2 gennaio 1997 secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al trenta per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale della CONFEDERAZIONE secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art.8 della legge n.2 del 2 gennaio 1997.

Art. 13. COMITATO DI GARANZIA

13.1 Il comitato di garanzia e' composto da tre membri di alto profilo, nominati dall'assemblea nazionale e cinque supplenti, nominati fra associati e anche fra non associati. Membri e supplenti non possono avere incarichi elettivi nelle istituzioni nè ricoprire altri incarichi all'interno degli organi di cui all'art.7.1 lettere b) la direzione nazionale, c) il Presidente e segretario nazionale, d) la segreteria nazionale, e) il tesoriere nazionale, f) il collegio dei probiviri, h) il collegio dei revisori dei conti. I membri del Comitato di garanzia durano in carica tre anni, sono rieleggibili nel limite di tre mandati e cessano dalle funzioni con la nomina dei nuovi membri del Comitato di garanzia. Il Comitato di garanzia elegge il Presidente al proprio interno. Qualora dovesse mancare uno o piu' membri per dimissioni o altra causa, l'assemblea nazionale procederà alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti, vige il criterio del prorogatio al fine di costituire continuità.

13.2. Il Comitato di garanzia è autorità riconosciuta da tutti gli associati ed è competente a dirimere i conflitti tra gli iscritti e a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di commissariamento nonché avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal collegio dei probiviri, pronunciandosi anche in merito all'interpretazione dello Statuto e nei casi di violazione, ripristinandone l'uso corretto.

13.3. Il Comitato di garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso effettua opportune verifiche, istruttorie, audizioni. In ogni

caso l'esito del ricorso deve essere comunicato entro il tempo massimo di sessanta giorni dall'inizio della procedura. La comunicazione alla parte è effettuata con raccomandata A/R o PEC e contro i suddetti provvedimenti l'interessato potrà ricorrere al Tribunale, con esclusione di arbitrati a qualsiasi titolo.

13.4 Al comitato di garanzia è demandato il compito di vigilare dell'esatto equilibrio fra le associazioni che partecipano. Che si stabilisce il non più di 5 componenti della Direzione Nazionale, il non più di un rappresentante regionale se espressione dell'associazione partecipante, il non più di un solo rappresentante fra il collegio dei garanti ad associazione.

Art. 14. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.0. Il collegio dei Probiviri e' composto da 3 più due supplenti, membri di alto profilo, esperienziale e professionale, nominati dall'assemblea nazionale fra associati e non associati e sono rieleggibili nel limite di tre mandati. Non più di uno per associazione partecipante, nel caso di ricorso contro l'associato rappresentante della associazione di provenienza, per equità gli subentra il supplente.

14.1. Il collegio dei probiviri irroga per autorità riconosciuta dalla Confederazione, le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, sia dei soggetti iscritti sia delle Associazioni aderenti in misura proporzionale al danno cagionato alla CONFEDERAZIONE e alla gravità nella condotta da tutti coloro che li hanno arrecati, anche per coloro che hanno, per il loro comportamento disdicevole, indotto a provocare gravi violazioni dello statuto, anche diffamazione diretta o indiretta a mezzo stampa, inclusi i contenuti dei forum e nelle chat autorizzate, ovvero in tutti i casi stabiliti nei regolamenti futuri, in particolare saranno ritenuti di estrema gravità, atti e fatti attribuiti o derivanti dalle Associazioni partecipanti che includono sempre anche i componenti nominati nella Direzione Nazionale. In questo caso gli incarichi saranno revocati, dal provvedimento motivato dal collegio dei probiviri e i colpevoli invitati a dimettersi immediatamente se sono i componenti della medesima Associazione o che risultino eletti nella Direzione Nazionale. Sono sempre ritenute gravi le violazioni del presente statuto nei confronti dei soggetti eletti nelle tornate elettorali, che per qualsiasi motivo abbiano violato deliberatamente lo statuto e i regolamenti di partecipazione al fine di provocare una espulsione, da cui scaturiscono gravi risarcimenti per i danni. Il giudizio finale da parte del collegio dei probiviri è non appellabile, nemmeno per arbitrato, salvo il ricorso alla legge ordinaria.

14.2 Le sanzioni irrogabili sono: il richiamo scritto, la sospensione per un periodo da un mese a sei mesi, l'espulsione anche di soggetti eletti e il risarcimento dei danni di natura patrimoniale ed economica. Il procedimento disciplinare, è avviato dal collegio dei probiviri su segnalazione di qualunque componente degli organi associativi per gravi violazioni dello Statuto. Qualora il collegio dei probiviri non ritenga manifestamente infondata la segnalazione, comunica all'iscritto le contestazioni di rilevanza disciplinare a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica ovvero PEC, contenente la specifica indicazione del termine di trenta giorni dal ricevimento per far pervenire memorie difensive, nonché per richiedere la propria audizione al collegio dei probiviri per esporre personalmente le proprie osservazioni e difese. Il collegio dei probiviri garantisce il diritto di difesa ed il contraddittorio consentendo all'incolpato l'accesso agli atti del provvedimento e l'estrazione di copie. L'iscritto ricorrente dovrà essere convocato entro giorni quindici dalla richiesta.

All'esito del procedimento che avrà durata massima di novanta giorni il collegio dei probiviri potrà emettere uno dei seguenti provvedimenti: 1. archiviazione; 2. richiamo scritto; 3. sospensione per un periodo da un mese a sei mesi; 4. espulsione; 5. Risarcimento dei danni

14.3 Avverso le decisioni del collegio dei probiviri che stabiliscano l'applicazione di una sanzione disciplinare, è ammesso ricorso al Comitato di garanzia entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso interno va proposto con lettera raccomandata A/R da indirizzare al Comitato di garanzia presso la sede legale della CONFEDERAZIONE o a mezzo PEC indirizzata alla casella di posta elettronica certificata della CONFEDERAZIONE.

Art. 15. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

15.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, ovvero entro sei mesi dal 31 dicembre di ogni anno in casi straordinari o comunque entro il termine previsto dalla legge, la direzione nazionale sarà convocata per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo.

15.2. La CONFEDERAZIONE, inoltre, trae le risorse economiche e patrimoniali per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio, da quote di iscrizione versate dagli iscritti; risorse e contributi previsti dalle disposizioni di legge; erogazioni liberali, o per eredità, donazioni, legati; erogazioni provenienti dalle campagne di autofinanziamento; contributi volontari di persone fisiche e giuridiche; ogni ulteriore apporto in denaro o in natura, sempre conformemente a quanto previsto dalla legge e comunque compatibili con le finalità della CONFEDERAZIONE.

15.3. Non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo il conferimento di eventuali contributi per l'attività politica, che può essere deliberato dalla direzione nazionale.

15.4 I rimborsi spese per le attività politiche e amministrative, sono autorizzate esclusivamente e solo per il soggetto membro della Direzione Nazionale, secondo il criterio della trasparenza e della tracciabilità, che trova prima la copertura preventiva delle spese dal fondo cassa generale e straordinario nazionale e dai fondi all' uopo prestabiliti dai responsabili regionali nei limiti delle disponibilità effettive attive. Non saranno mai autorizzati scoperti di conto a nessun titolo o per rimborsare spese.

15.5 La Confederazione non è una associazione con scopo di lucro. Il criterio fondamentale di bilancio è la costituzione di un fondo ordinario generale e di uno o più fondi straordinari, non sono assolutamente previsti né utili di gestione e né perdite di gestione, salvo l'esatto pagamento delle imposte proprie, delle retribuzioni dei dipendenti, previa verifica sistematica della copertura dei costi anche nei confronti dei compensi per i collaboratori e il pagamento di ogni quant'altro attraverso i dichiarativi fiscali che la legge impone in nome della Confederazione e in nome e per conto dei dipendenti e dei collaboratori nei casi previsti nella disciplina vigente dei sostituti d'imposta.

Art. 16. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

16.1. Il Collegio dei revisori dei conti previsti dall'art.4 della legge 18 novembre 1981 n.659 come modificato dall'art.1 della legge 27 novembre 1982 n.22 sono è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nel relativo registro

dei revisori contabili istituito dall'art.1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.88 in attuazione della direttiva n.84/253/CEE., e due supplenti, di cui almeno uno iscritto nel relativo registro dei revisori contabili.

16.2. Ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta gestione amministrativa e contabile adottata dalla CONFEDERAZIONE.

16.3. Il collegio dei revisori dei conti sono nominati con delibera dell'assemblea nazionale. Il collegio elegge al suo interno il Presidente. I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea.

16.4. I revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati.

Art. 17. I COORDINAMENTI REGIONALI

17.1. Il coordinamento regionale promuove gli obiettivi della CONFEDERAZIONE con particolare riferimento alle politiche della Regione. Elabora il programma regionale, approva la presentazione, da parte dei circoli, delle liste alle elezioni regionali, provinciali e comunali sentita la direzione nazionale, coordina le campagne elettorali. E' altresì responsabile di eventuali strategie di collaborazione con altre liste/associazioni. Approva entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio il rendiconto annuale che deve essere trasmesso entro il 15 marzo di ogni anno al tesoriere nazionale.

17.2. Sono membri di diritto del coordinamento regionale tutti i Coordinatori provinciali della Regione. E' presieduto da un coordinatore regionale che viene nominato dalla direzione nazionale con procura semplice. Annovera al suo interno un tesoriere regionale ed almeno un responsabile organizzativo; tutti i membri sono nominati dal coordinatore regionale, fatto salvo per il tesoriere regionale la cui nomina, proposta dal coordinatore regionale, viene conferita dal tesoriere nazionale. Tutti i membri sono presentati in sede di prima riunione del coordinamento regionale.

17.3. Il tesoriere regionale.

17.3.1. Nell'ambito della struttura di coordinamento regionale, la carica di tesoriere regionale viene proposta dal coordinatore regionale e conferita dal tesoriere nazionale. Il tesoriere regionale resta in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di tre mandati. Può essere revocato in qualsiasi momento dal tesoriere nazionale sentito il coordinatore regionale. Amministra i fondi destinati alla struttura regionale ed è il responsabile dell'invio di una quota pari al venti per cento di ogni raccolta finanziaria alla Direzione Nazionale. Il tesoriere regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal tesoriere nazionale in termini di redazione di preventivi e consuntivi da inviare nel termine del 15 marzo di ogni anno; ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dal coordinatore regionale.

17.3.2. Gli organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni mentre i membri degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti. In ogni caso è esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti: compravendita di beni immobili; compravendita di titoli fra titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili; costituzione di società; acquisto di partecipazioni in società già esistenti; concessioni di prestiti; contratti di mutuo; rimesse di denaro all'estero; apertura di conti correnti all'estero e valutarie; acquisti di valuta; richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.

17.3.3. Il tesoriere regionale viene periodicamente convocato dal tesoriere nazionale per questioni procedurali o per essere sottoposto a revisione dei conti.

Art. 18. L'ASSEMBLEA REGIONALE

18.1 L'assemblea regionale è composta dai coordinatori provinciali della Regione di appartenenza, dai Parlamentari nazionali eletti nella Regione, Parlamentari europei residenti nella Regione. L'assemblea regionale elegge i propri delegati regionali all'assemblea nazionale secondo la proporzione indicata dall'art. 8.1 ed è convocata almeno una volta all'anno.

18.2. L'assemblea regionale è convocata dal coordinatore regionale o su proposta di un quarto dei delegati regionali con comunicazione da inoltrarsi da parte del coordinatore regionale almeno trenta giorni prima della data della riunione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata o per tramite mail ordinaria. Per le determinazioni urgenti la convocazione potrà essere effettuata con quarantotto ore di anticipo, ferme restando le modalità ante esposte.

18.3. L'avviso di convocazione anche via web, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno

18.4. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 1/2 degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione ed è necessariamente presieduta dal coordinatore regionale. Non sono ammesse deleghe.

18.5. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti presenti. In caso di parità prevale il voto del coordinatore regionale.

L'esercizio del voto avviene a scrutinio segreto o per alzata di mano quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti. Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale a tal fine redatto e sottoscritto dal coordinatore regionale.

Art. 19. I CIRCOLI PROVINCIALI

19.1. La CONFEDERAZIONE è organizzata in circoli provinciali. I circoli promuovono gli obiettivi della CONFEDERAZIONE attuando le indicazioni degli organi Nazionali. Si raccordano con essi tramite il coordinamento regionale. Utilizzano il simbolo in conformità al presente Statuto.

19.2. Promuovono le campagne di iscrizione della CONFEDERAZIONE, ne sostengono le campagne elettorali e propongono al coordinamento regionale la presentazione alle elezioni sul proprio territorio e relativo programma.

19.3. I circoli provinciali sono dotati di autonomia patrimoniale e gestionale nonché di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e operativa. Potranno ricevere altresì finanziamenti a norma di legge.

19.4. I circoli provinciali eleggono un coordinatore provinciale e un coordinamento che comprenda un tesoriere ed almeno un responsabile organizzativo; di norma restano in carica fino all'assemblea nazionale successiva. I circoli provinciali promuovono la costituzione delle sezioni comunali. Gli incarichi possono essere revocati dal segretario nazionale o dal coordinatore regionale, di concerto con il primo.

19.5. Nelle province in cui sussistano sezioni comunali, ogni sezione elegge un proprio coordinatore, un tesoriere e un responsabile organizzativo. Il novero dei coordinatori delle varie sezioni comunali costituisce il coordinamento del circolo provinciale.

19.6. I circoli provinciali rendono conto del proprio operato al coordinamento

regionale con la predisposizione di un rendiconto annuale che dovrà essere trasmesso entro il 15 marzo di ciascun anno.

Art. 20. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL CONFEDERAZIONE

20.1. Lo scioglimento della CONFEDERAZIONE è deliberato dall'assemblea nazionale con la maggioranza qualificata del 75% (tre quarti) dei componenti l'assemblea.

Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, anche con riguardo agli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione del CONFEDERAZIONE ad altra organizzazione finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, ed in ogni caso in osservanza della normativa al momento vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21. SITO, DOMINIO E PIATTAFORME TECNOLOGICHE

Il sito della CONFEDERAZIONE è da individuarsi in quello coincidente con l'indirizzo www.POPOLOITALIA.IT, e www.CANDIDATI.ONLINE Il sito, le pagine dei social network e qualsiasi altra piattaforma informatica ed elettronica utilizzate per la propaganda e/o per l'attività della CONFEDERAZIONE devono essere intestate alla CONFEDERAZIONE stessa e devono essere di proprietà della CONFEDERAZIONE stessa. Le pagine e i siti delle articolazioni territoriali della CONFEDERAZIONE potranno essere denominate con il nome "popolitalia(regione,it)" con abbinato il nome dell'entità territoriale esclusivamente su autorizzazione della direzione nazionale. Nel sito Nazionale saranno appostati sotto menù regionali specifici.

Art. 22. COMMISSARIAMENTI

22.1. In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello statuto, del codice etico o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il Presidente Segretario nazionale può intervenire nei confronti delle strutture regionali e territoriali adottando i provvedimenti di commissariamento e nomina l'organo commissariale determinandone le prerogative. Il commissariamento deve essere ratificato, a pena di nullità, dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento. In caso di sospensione, entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari; in caso di revoca, dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo.

22.2. Analoga funzione, nei confronti dei circoli e delle sezioni, è attribuita al coordinatore regionale, sentito il coordinatore provinciale territorialmente competente, con la medesima procedura prevista al comma 1. In questo caso la ratifica dei provvedimenti è votata dalla direzione regionale. I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei circoli e delle sezioni possono essere assunti anche per grave dissesto finanziario.

22.3. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura prevista ai commi 1 e 2, può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi. In presenza di irregolarità evidenti del tesseramento, il segretario nazionale promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, nomina commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali della CONFEDERAZIONE o parti di esse.

22.4. Avverso i provvedimenti di commissariamento è ammesso il ricorso al comitato di garanzia, così come previsto dall'art. 13.

Art. 23. NOMINE TRANSITORIE

23.1. Il primo mandato di Presidente e segretario nazionale e di tesoriere nazionale, fino allo svolgimento dell'assemblea nazionale, sono nominati dagli iscritti designati in sede di atto costitutivo. Tutti gli altri organi della CONFEDERAZIONE di cui all'art. 7.1 del presente Statuto sono nominati in sede di celebrazione dell'assemblea nazionale con le modalità previste dal presente statuto. Le limitazioni per l'esercizio del diritto di voto all'assemblea nazionale e quelle inerenti alla rieleggibilità dei membri del comitato di garanzia non sono applicabili per le votazioni assembleari da tenersi entro il termine di cui all'Art. 24.

Art. 24. PRIMA ASSEMBLEA NAZIONALE

La prima assemblea nazionale dovrà tenersi entro il 31 dicembre 2022.

Art. 25. DISPOSIZIONI FINALI

25.1. Per quanto in questo statuto non disposto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia presenti e future, il presente statuto aperto alla partecipazione dei cittadini e delle associazioni, rifiuta il dominio dell'uno su tutti, e sarà sempre e solo al servizio del Popolo Italiano.

F.TO: Luigi Intorcia

F.TO: Zammuto Angelo

F.TO: Manca Maria Anna

F.TO: Andrea Alegiani

F.TO: Marzena Grazyna Brzostowska

F.TO: Luigi Gallori Notaio

Allegato A: simboli della Confederazione. In ogni forma geometrica e dimensione e colori sono il principale



E il secondario



F.TO: Luigi Intorcchia

F.TO: Zammuto Angelo

F.TO: Manca Maria Anna

F.TO: Andrea Alegiani

F.TO: Marzena Grazyna Brzostowska

F.TO: Luigi Gallori Notaio